

Cass. civ., sez. I, 03-06-2015, n. 11464

Magistrati: Pres. Rordorf, Est. Ragonesi, P. M. Del Core (conf.)

Parti: L. V. (Avv. Auteri) c. C. (Avv. Lombardi)

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 25 settembre 1995, La. Va. Eg. conveniva avanti il Tribunale di Monza De. Ma. e Ca. Al. (conosciuto con lo pseudonimo artistico (OMISSIS)) ed esponeva che: egli era stato riconosciuto - in precedente giudizio promosso contro De. Ma. e Ca. Al. - quale autore del testo musicale originario poi utilizzato dai convenuti per la canzone " (OMISSIS)" (sentenza della Corte d'appello di Milano 18.2.1975 e della Suprema Corte di Cassazione del 10/1/1977); sulla base di tale presupposto aveva chiesto, convenendo i predetti convenuti avanti il Tribunale di Monza, l'accertamento dell'illegittimità della loro condotta per l'utilizzazione, senza il suo consenso, dell'opera, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio; con sentenza del 16/2/1983, il Tribunale di Monza aveva respinto le domande, decisione che era stata confermata dalla Corte d'appello con sentenza del 28/2/1986; la Suprema Corte, accogliendo il ricorso di La. Va. , con sentenza n. 5/9/1990, aveva cassato la predetta sentenza e, in sede di giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 1718/94, aveva accertato la violazione del diritto morale d'autore e dei diritti patrimoniali d'autore spettanti a La. Va. , condannando, in solido, i convenuti al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, oltre alle spese processuali, con pubblicazione della sentenza. Sulla base di tali premesse l'attore chiedeva che il Tribunale procedesse alla liquidazione dei danni patrimoniali e morali derivati dall'accettata responsabilità. Si costituivano i convenuti i quali chiedevano il rigetto della domanda, contestata sia in relazione all'individuazione del danno risarcibile, sia in riferimento alla configurabilità, nella fattispecie, di una correlazione causale tra la loro condotta e il decremento patrimoniale dell'attore. Il Ca. , evidenziava, altresì, che era stato solo autore del testo letterario, con ciò vantando l'esclusione di ogni sua personale responsabilità. Con ordinanza 25 marzo 1996, il Tribunale sospendeva il giudizio in attesa della definizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1718/94 che veniva respinto da questa Suprema Corte con sentenza 1807/97. Riassunta la causa, essa era istruita attraverso richieste alla Siae circa l'ammontare dei proventi maturati a favore dei convenuti per la canzone "(OMISSIS)". La SIAE trasmetteva i riepiloghi inerenti alla diffusione della canzone dal 1968. La causa era definita dal Tribunale con sentenza n. 3112/2002, con cui, a titolo di lucro cessante, era liquidata a favore dell'attore la somma capitale di euro 17.316,47, pari al 50% dei diritti corrisposti o accantonati da Siae a favore di De. Ma. dal 1/1/68 al 30/6/2000, con rivalutazione e interessi, così da determinarsi l'importo complessivo di L. 322.697.483; inoltre era liquidato, a titolo di danno morale, l'importo di euro 7.000,00. I convenuti erano, altresì, condannati al pagamento delle spese processuali. Con atto di citazione in appello notificato il 18 dicembre 2003 La. Va. El. conveniva avanti la Corte distrettuale il De. ed il Ca. , chiedendo la riforma ( parziale) della sentenza, sia in riferimento alla limitazione alla meta' della quota dei proventi, spettanti a De. , da riversarsi a suo favore, sia per la mancata liquidazione del danno per "usurpazione di paternità" e per il mancato riconoscimento di una somma a ristoro del non incremento del c.d. "assegno di professionalità" di cui all'articolo 20 dello statuto Siae. Si costituiva, con comparsa 17/2/2004, De. Ma. che chiedeva il rigetto dell'impugnazione e proponeva, altresì, appello incidentale, volto al rigetto della domanda risarcitoria. Si costituiva, in sede di prima udienza, Ca. Al. , che concludeva per il rigetto dell'impugnazione principale e affinché la Corte accertasse l'assenza di ogni responsabilità concorsuale a suo carico e, in subordine, determinasse il

riparto di responsabilita' tra lo stesso (autore del testo letterario) e De. (autore della parte musicale). La Corte d'appello di Milano, con sentenza 2998/05, dichiarava inammissibili le domande proposte da Ca. Al. in sede d'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava gli appellati De. Ma. e Ca. Al. al pagamento, a favore di La. Va. El. , della somma di 20.000,00 a titolo di risarcimento dei danni in dipendenza dell'accertata mancata indicazione di La. Va. quale autore del tema originario di "(OMISSIS)", con gli interessi di legge dalla data della presente sentenza sino al saldo; provvedeva sulle spese. Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione sulla base di due motivi il La. Va. cui resistono con separati controricorsi il Ca. ed il De. Ma. che propone altresì ricorso incidentale. Il La. Va. ed il De. hanno depositato memorie. Quest'ultimo ha rinunciato al ricorso incidentale.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il La. Va. lamenta l'erronea liquidazione del danno in suo favore conseguente alla violazione del diritto d'autore sulla musica da lui composta per averla la Corte d'appello commisurata al 50% dei proventi che il contraffattore De. aveva tratto dalla attivita' illecita per tenere conto del contributo dallo stesso dato alla elaborazione dell'opera. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata per non aver preso in considerazione il fatto accertato nella sentenza sull'an debeat per secondo cui il ricorrente aveva consegnato il testo musicale originario alla casa editrice Clan "perche' fosse utilizzato per una canzone previo arrangiamento e corredo di parole da effettuarsi nell'ambito della casa medesima", e che l'appropriazione del brano da parte del De. e del Ca. , impedendo ad esso ricorrente di concludere un contratto di edizione musicale, ne aveva distrutto la potenzialita' di sfruttamento dell'opera per cui la liquidazione del danno doveva essere rapportata all'intero ammontare dei proventi percepiti dal De. . Con l'unico motivo di ricorso incidentale il De. lamenta che erroneamente la Corte di merito non ha rigettato la domanda risarcitoria per mancanza di produzione da parte del La. Va. di un esemplare della propria opera , necessario ai fini della comparazione della stessa con quella derivata, in funzione dell'accertamento della consistenza dell'opera originaria rispetto all'elaborazione e del conseguente grado di illiceita' di quest'ultima, ai fini della valutazione della sussistenza del danno lamentato. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti. I due motivi del ricorso principale, tra loro connessi possono essere esaminati congiuntamente. Va preliminarmente osservato che la sentenza impugnata ha dato atto del contenuto del giudicato formatosi a seguito della pronuncia della Corte d'appello di Milano n. 1718/94, emessa in sede di rinvio ed in ossequio dei principi stabiliti da questa Corte con la sentenza n. 9130/90, rilevando che la detta sentenza del 1994 aveva affermato che " La. Va. ha composto il "pezzo musicale originario" e che (OMISSIS) e' elaborazione dello stesso pezzo... l'una opera e' derivazione dell'altra, e che quindi vi e' rapporto di derivazione e dipendenza tra le due opere" e che (OMISSIS) costituisce un'"elaborazione a carattere creativo" del tema originario di La. Va. (v. pag 7 della sentenza). Tale giudicato si e' formato, come gia' accennato, in ottemperanza dei principi affermati da questa Corte con la sentenza 9130/90 che nel riaffermare il principio gia' statuito da questa stessa Corte con la precedente sentenza n. 67 del 18 gennaio 1977, intercorsa sempre tra le stesse parti, secondo cui "le elaborazioni delle opere originarie dalla evoluzione della tecnica e particolarmente nel campo musicale dalla ricerca di nuove forme, se costituiscono un'opera per effetto dell'elemento creativo (articolo 4 L.a.) fanno sorgere in capo all'elaboratore un diritto d'autore autonomo rispetto a quello sull'opera originaria, spettante all'autore della elaborazione che potra' esercitare, a tutela di questa, un suo diritto esclusivo morale e di utilizzazione economica", aveva tuttavia statuito che gli autori dell'opera derivata devono comunque rispettare i diritti del titolare dell'opera originaria e, in particolare il diritto morale enunciando nelle forme d'uso il nominativo dell' autore dell'opera originaria, nonche' il diritto patrimoniale di quest'ultimo in quanto, "proprio dalla L.a., articolo 4 e articolo 18, comma 2, risulta che l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore della elaborazione deve farsi senza

pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, ed in specie del diritto esclusivo di elaborare che appunto appartiene all'autore dell'opera originaria" (Cass 9130/90). In tale contesto la sentenza impugnata, nel determinare il pregiudizio economico derivato al La. Va. per effetto dell'utilizzo non autorizzato del suo brano musicale da parte del De. ai fini di una nuova elaborazione creativa dello stesso, ha ritenuto di fare applicazione del cosiddetto principio della reversione degli utili, cioè determinando il danno sulla base dei proventi realizzati dal De. a seguito dello sfruttamento economico della propria opera derivata. L'applicazione del criterio in questione è del tutto corretta avendo questa Corte già avuto occasione di affermare, prima ancora che la L. Fall., articolo 158 fosse riformato dal Decreto Legislativo 140 del 2006, articolo 5 che, in tema di valutazione del danno subito dal titolare del diritto di utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno, non è precluso al giudice il potere-dovere di commisurare quest'ultimo, nell'apprezzamento delle circostanze del caso concreto, al beneficio tratto dall'attività vietata, assumendolo come utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando esso sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo. (Cass 6251/83; Cass 3390/03; Cass 8730/11 v. anche Cass 12433/08 e 11353/10). Non è pertanto dubbio che l'applicazione del criterio in esame da parte della Corte d'appello sia del tutto legittima, ancorché i fatti oggetto del giudizio siano avvenuti in epoca anteriore alla citata riforma dell'articolo 158 l.d.a. che ha espressamente introdotto al livello normativo la possibilità di liquidare il danno per la violazione del diritto d'autore sulla base degli utili percepiti dal contraffattore. L'applicazione di tale criterio non risulta in astratto contestata dal ricorrente, le cui censure si incentrano soprattutto sulla determinazione del risarcimento nella sola misura del 50% dei profitti percepiti dal De. . Il La. Va. , in particolare, deduce che il prezzo del consenso non doveva essere costituito dalla somma che il De. avrebbe dovuto pagare per ottenere l'autorizzazione alla rielaborazione dell'opera originaria bensì determinato sulla base del danno effettivamente sofferto in ragione della lesione della potenzialità di sfruttamento dell'opera quale la stessa sarebbe potuta avvenire e, in particolare, dei proventi che esso La. Va. avrebbe percepito se l'opera consegnata alla casa editrice Clan fosse stata pubblicata e diffusa secondo la sua originaria destinazione. I motivi appaiono infondati. La Corte d'appello, proprio in ragione dei principi dianzi esposti e del giudicato formatosi in precedenza, ha ritenuto che al La. Va. non potessero essere attribuiti tutti i proventi riscossi dal De. dovendo questi essere comunque depurati dai fattori riconducibili all'opera derivata di esclusiva creazione e pertinenza del De. . Tale criterio appare del tutto corretto. Non è dubbio che il De. debba considerarsi autore a titolo derivativo del brano musicale dal titolo "(OMISSIS)" stante il proprio contributo creativo rispetto all'originario brano del La. Va. . In tal senso del tutto improprio appare l'utilizzo del termine contraffazione da parte del ricorrente nei confronti del brano del De. . L'elaborazione creativa che dà luogo ad un'opera derivata, come avvenuto nel caso di specie, si differenzia infatti dalla contraffazione in quanto, la prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo, mentre la seconda consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione (Cass 20925/05; Cass 9854/12); circostanza quest'ultima esclusa dal giudicato già intervenuto nella presente controversia. Nella fattispecie in esame si è dunque in presenza di un autore di un'opera derivata che però è stata basata sulla elaborazione di un'opera originaria senza avere avuto la preventiva autorizzazione da parte dell'autore di quest'ultima il quale ha subito da ciò un pregiudizio economico. In tale contesto la Corte d'appello ha ritenuto che "il valore di godimento cui parametrare il ristoro del lucro cessante non può essere rapporto all'intero utile percepito da De. , ma tali proventi dovranno essere depurati di quella quota dipendente da fattori riconducibili all'opera esclusiva di De. , giacché, in caso opposto, si verrebbe a determinare - nell'ambito di un'operazione di equità - un'attribuzione patrimoniale eccedente la correlazione

causale con la ritenuta responsabilita'". Questa essendo la effettiva ratio decidendi appaiono prive di ogni rilevanza decisoria le considerazioni svolte nella sentenza, cui il ricorrente fa riferimento, secondo cui in linea di astratto principio potevano condividersi le argomentazioni dell'allora appellante La. Va. secondo cui una decurtazione del 50% degli utili tratti dal De. avrebbe consentito a quest'ultimo di trattenere meta' dell'illecito profitto. Tale assunto e' stato immediatamente dopo smentito infatti dalla diversa decisione assunta sul punto proprio partendo dall'osservazione che nel caso di specie si era in presenza di due distinti interventi creativi (v. sentenza pg 13). La decisione della Corte d'appello appare corretta sia sotto il profilo logico - giuridico che sotto quello motivazionale. Invero, una volta riconosciuto con valore di giudicato che il brano musicale "(OMISSIS)" era un'opera derivata, quindi frutto della creativita' del suo autore, questi e' titolare di tutti i diritti di sfruttamento economico previsti dalla legge sul diritto d'autore. Non puo' pertanto contestarsi che il De. avesse il pieno diritto di utilizzare l'opera creata. Non sussistendo infatti - come gia' detto - contraffazione, il De. non si e' appropriato di un'opera altrui ai fini di sfruttarla in quanto l'elaborazione da esso effettuata dell'opera originaria del La. Va. ha comportato la creazione di un'opera nuova suscettibile di autonomo sfruttamento commerciale. Resta pero' il fatto che il De. ha utilizzato per effettuare la propria ulteriore elaborazione l'opera originaria del La. Va. senza chiederne l'autorizzazione e senza riconoscere alcun compenso. Pur dovendosi escludere che nel caso di specie il De. ed il La. Va. possano considerarsi coautori della canzone (OMISSIS), appare corretto sostenere che, essendo stata l'elaborazione di quest'ultima basata sul brano originario del La. Va. , a quest'ultimo andava riconosciuto il risarcimento del danno per l'utilizzazione non autorizzata del proprio brano. La decisione della Corte d'appello appare dunque del tutto corrispondente ai principi vigenti in materia di diritto d'autore laddove applicando il principio della reversione degli utili ai fini di una determinazione equitativa del danno, ha stabilito una ripartizione tra le parti in causa degli utili percepiti dal De. per lo sfruttamento del brano "(OMISSIS)". Sotto tale profilo priva di consistenza in punto di diritto appare la gia' ricordata doglianza del La. Va. secondo cui il prezzo del consenso non doveva essere costituito dal prezzo che il De. avrebbe dovuto pagare per ottenere l'autorizzazione alla rielaborazione dell'opera originaria bensì determinato sulla base del danno effettivamente sofferto in ragione della lesione della potenzialita' di sfruttamento dell'opera quale la stessa sarebbe potuta avvenire e, in particolare, dei proventi che avrebbe percepito se l'opera consegnata alla casa editrice Clan fosse stata pubblicata e diffusa secondo la sua originaria destinazione. Tale assunto si basa sul presupposto che il brano musicale "(OMISSIS)" sia un brano contraffatto, il che non e'. Come detto, si tratta di un'opera derivata suscettibile di autonoma protezione. Nel caso di specie sussistono dunque due opere originali tra loro autonome e suscettibili di autonomo sfruttamento: quella del La. Va. e quella del De. . Nessuna lesione (almeno nella misura integrale richiesta) della potenzialita' di sfruttamento dell'opera del La. Va. si e' pertanto verificata. Nulla infatti avrebbe potuto impedire al ricorrente di rivolgersi ad un altro editore musicale diverso dal Clan per chiedere un arrangiamento musicale della sua opera ed un testo letterario e procedere alla successiva commercializzazione. Sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione si rammenta che e' pacifico in giurisprudenza che, laddove sia provato il danno, ma l'accertamento del suo ammontare e dunque la sua liquidazione presentino gravi difficolta', il giudice possa procedere secondo equita' esercitando il suo prudente apprezzamento discrezionale. (Cass. 409/2000; Cass 3341/96; Cass 3672/01; Cass 8730/11). Nell'esercizio di tale potere la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, e' suscettibile di rilievi in sede di legittimita', sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria. (Cass 1529/10; Cass 12318/10). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha fornito ampia ed adeguata motivazione, del tutto adeguata - come gia' rilevato - sotto il profilo della coerenza delle

argomentazioni e della valutazione degli elementi probatori acquisiti in giudizio, per cui il motivo si rivela per tale aspetto inammissibile. Il ricorso principale non merita quindi accoglimento. Venendo ora all'esame del ricorso incidentale, questo e' stato rinunciato (senza che sia intervenuta accettazione) con conseguente estinzione del giudizio. In ragione della soccombenza reciproca tra il ricorrente ed il De. nonche' della peculiarita' e complessita' della vicenda processuale si compensano tra tutte le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi rigetta il ricorso principale e dichiara estinto quello incidentale compensa le spese di giudizio tra tutte le parti. Cosi' deciso in Roma, il 30 aprile 2015. Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2015